



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Cuneo

Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150: attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

NOTIFICAZIONI

La riforma introduce significative innovazioni nella materia delle notificazioni.

La novità più rilevante consiste nel ruolo centrale dato alla **notifica telematica**, assunta a **regola generale** del sistema delle notificazioni, relegando la procedura tradizionale a ruolo sussidiario.

Perseguendo il tentativo di modernizzare il procedimento penale con l'introduzione del processo penale telematico, della previsione dell'atto procedurale/processuale come documento informatico e del regime di obbligatorietà ed esclusività delle modalità telematiche per il deposito di atti, memorie, richieste e documenti delle parti private, la riforma detta una nuova disciplina in tema di notificazioni e comunicazioni mediante il ricorso alla tecnologia.

In sintesi, l'intervento mira a costruire un nuovo impianto normativo in materia, fondato sulla regola generale per cui le notificazioni e comunicazioni vanno effettuate in via telematica.

Notifica telematica.

La notifica telematica diventa la **regola generale**, ossia il mezzo ordinario a cui la segreteria del p.m. e la cancelleria del giudice devono ricorrere per notificare gli atti: *"Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche"* (art.148, c.1 c.p.p.).

Le notifiche "tradizionali" avranno luogo in via sussidiaria, quando:

- sia espressamente previsto per legge in determinati casi
- sia assente o inidoneo il domicilio digitale del destinatario
- sussistano impedimenti tecnici ad eseguire la notifica telematica

(art.148, c.4 c.p.p.).

La notificazione telematica si esegue al **domicilio digitale** del destinatario.

Secondo il Codice dell'Amministrazione Digitale, il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS¹, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD).

¹ Regolamento UE 23.7.2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

L'adozione del domicilio digitale è prevista come un obbligo per le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici, le società a controllo pubblico, nonché i professionisti iscritti in albi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese (art.3 bis, c.2 CAD)².

Al di là di queste categorie, il Legislatore ha dato facoltà ai privati di dotarsi del domicilio digitale, come dispone l'art.3 bis, c.1 bis CAD *"chiunque ha la facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale"* iscrivendosi nell'apposito elenco (art.6 quater: mediante iscrizione nell'INAD, Indice Nazionale dei domicili digitali relativo a coloro che non hanno l'obbligo di dotarsi di domicilio digitale).

Gli strumenti atti a costituire domicilio digitale sono al momento due: la diffusissima Posta Elettronica Certificata (PEC) e il meno conosciuto Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC). Pur avendo effetti giuridici piuttosto simili, questi due strumenti hanno funzionalità e modalità operative diverse. La PEC funziona come una comune casella elettronica, accompagnata da certificati prodotti e firmati elettronicamente dai gestori del servizio che rendono legale il valore della PEC, certificando data, ora, trasmissione e ricezione del messaggio.

Questo significa che – al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno – il mittente del messaggio PEC dispone di una documentazione legalmente valida sia dell'invio che dell'avvenuto recapito. Quello che, tuttavia, la PEC non permette, è di identificare il mittente del messaggio, che può essere certificato solo tramite l'utilizzo della firma elettronica.

Il servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC), a differenza della PEC, integra in maniera nativa la certezza dell'identità del mittente e, soprattutto, quella del destinatario, ma attualmente è ancora uno strumento poco diffuso³.

Sempre mediante notifica telematica si eseguiranno:

- le notificazioni chieste dalle parti private (art.152 c.p.p.; 56 bis disp.att.c.p.p.; in alternativa mediante invio con raccomandata a.r.)
- le notificazioni o comunicazioni al p.m. (art.153 c.p.p.; con eventuale, sussidiaria applicazione dell'art.148, c.4 c.p.p.)
- le comunicazioni di atti dal giudice ad altro giudice (art.64, c.1 disp.att.c.p.p., con eventuale, sussidiaria applicazione dell'art.148, c.4 c.p.p.)
- la comunicazione di atti dal giudice al p.m. che abbia sede diversa (art.64, c.2 disp.att. c.p.p., con eventuale, sussidiaria applicazione dell'art.148, c.4 c.p.p.).

Gli organi delle notificazioni.

La notifica telematica è curata dalle **segreterie** (del p.m.) e dalle **cancellerie** (dei giudici) che diventano così i primi organi notificatori (art.148, c.1 c.p.p.).

Quando non possa aver luogo, interverrà come sempre l'Ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni con le modalità tradizionali (art.148 comma 5 c.p.p.)

Da ultimo, la notificazione può essere demandata alla polizia giudiziaria, rimodulandone le competenze.

Intanto, trova conferma che

- la Polizia Giudiziaria potrà essere investita della notifica quando sia il p.m. a chiederlo *"nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa PG è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire"* (art.151, c.1 c.p.p.)

- la Polizia Penitenziaria potrà essere parimenti impiegata per la notifica degli atti nei *"procedimenti con detenuti e in quelli davanti al Tribunale del Riesame"* (148, c.7 c.p.p. nuova formulazione).

Un' importante novità, però, è introdotta dall'art.157 ter, c.2 c.p.p.

L'Autorità giudiziaria potrà servirsi della polizia giudiziaria per notificare all'imputato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, c.2, 456, 552 e 601 c.p.p., nonché del decreto penale di condanna quando sia necessario *"per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze"*.

² I domicili vengono iscritti in pubblici elenchi: art.6 bis quanto agli elenchi per i professionisti e le imprese; art.6 ter quanto agli elenchi per la p.a. e gestori di servizi pubblici.

³ Ma richiede meccanismi di cosiddetta *strong authentication* da entrambi i lati che non sono ancora stati definiti in maniera univoca a norma eIDAS, il regolamento UE che definisce gli standard europei per l'identificazione e la firma elettronica.

Nei casi indicati, dunque, il nostro Ufficio potrà ricorrere alla p.g. per notificare all'imputato il decreto di citazione a giudizio (art.552 c.p.p.) ovvero per citare l'imputato libero per il giudizio direttissimo (art.450 c.p.p.).

Le notifiche alla persona offesa

Persona offesa querelante (art.153 bis c.p.p.; 33 disp.att.c.p.p.)

La persona offesa che abbia proposto querela ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio e a tal fine può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC), contestualmente alla dichiarazione di querela o con dichiarazione successiva secondo le forme previste (art. 153 bis, commi 1 e 2 c.p.p.).

Stesso obbligo è introdotto in caso di mutamento successivo del domicilio, da comunicarsi con le medesime forme (art.153 bis,3 c.p.p.).

Occorre, però, distinguere se il querelante abbia, o meno, nominato un difensore.

Il querelante che non ha nominato il difensore

Se il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni saranno eseguite presso il domicilio digitale (se indicato) o, nei casi di cui all'art.148, c.4 c.p.p. (domicilio digitale non indicato, o insufficiente, inidoneo o non accessibile per motivi tecnici) presso il domicilio "fisico" dichiarato/eletto (art.153 bis, c.4 c.p.p.).

Se il querelante non ha nominato un difensore, né ha dichiarato/eletto un domicilio digitale o meno oppure se la dichiarazione/elezione sia insufficiente o inidonea, le notificazioni saranno eseguite mediante deposito di copia dell'atto nella segreteria del p.m. o nella cancelleria del giudice. Con la conseguenza che il querelante non riceverà più le notifiche nei luoghi di cui all'art. 154 c.p.p. (art.153 bis, c.5 c.p.p.)

Il querelante che ha nominato il difensore

L'art.33 disp.att.c.p.p. dispone che il querelante è domiciliato ex lege presso il difensore.

Pertanto, le notificazioni saranno eseguite telematicamente presso il difensore, anche se il querelante ha, come d'obbligo, dichiarato o eletto un domicilio altrove (lo si argomenta dall'art.153 bis, c.4 c.p.p.)

Persona offesa non querelante (art.154 c.p.p.).

Anche in questo caso occorre distinguere se la persona offesa non querelante abbia, o meno, nominato un difensore.

Nel caso abbia nominato il difensore, le notificazioni saranno eseguite telematicamente presso quest'ultimo.

Qualora il difensore non sia stato nominato, le notificazioni saranno eseguite presso il domicilio digitale (se indicato) ovvero presso quello dichiarato/eletto dalla persona offesa.

Se la dichiarazione/elezione di domicilio manca o è insufficiente o inidonea, le notificazioni saranno eseguite nei luoghi di cui all'art.157 c.p.p., applicando i commi 1, 2, 3, 4 e 8.

Notifiche alla parte civile, al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria (art.154, c.2, 3, 4 c.p.p.).

Notifiche alla parte civile, al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria costituiti in giudizio.

Secondo la regola generale, le notificazioni si eseguiranno presso il domicilio digitale del difensore (art.154, c. 4 c.p.p.).

Notifiche al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria non costituiti in giudizio (art.154, c.2, 3 e 4 c.p.p.).

In applicazione della regola generale di cui all'art. 148 c.p.p. (notifica telematica per tutti), l'art.154, c.2 c.p.p. stabilisce che la prima notifica è eseguita con le forme previste per l'imputato non detenuto solo "nei casi di cui all'art. 148 comma 4 c.p.p.", ossia se non sia stato indicato un domicilio digitale, ovvero sia inidoneo o insufficiente. Pertanto, se il responsabile civile o il civilmente obbligato dispongono di un domicilio digitale, la notifica sarà telematica.

In caso contrario, si dovrà procedere alla notifica "tradizionale" ai sensi dell'art. 157 c.p.p.

Se, poi, il responsabile civile o il civilmente obbligato non si costituiscono in giudizio e dispongano di un domicilio digitale, le notificazioni saranno telematiche (art.154, c.4, seconda parte c.p.p.).

Nel caso costoro, invece, non dispongano di domicilio digitale, saranno tenuti a dichiarare/eleggere un domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice. In mancanza, insufficienza, inidoneità della dichiarazione, le notificazioni saranno eseguite mediante deposito di copia nella cancelleria (art.154, c.4, ultima parte c.p.p.).

Notifiche all'indagato/imputato detenuto (art.156 c.p.p.).

Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.

Nel caso in cui l'interessato sia detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, la notifica sarà eseguita a norma dell'art. 157 c.p.p. *“con esclusione delle modalità di cui all'art. 148 comma 1 c.p.”*.

Pertanto, **in caso di detenzione non si potrà mai procedere mediante notificazione telematica.**

Né potrà mai trovare applicazione la notifica al difensore che, invece, rappresenta la regola da seguire, dopo una prima notifica all'imputato/indagato non detenuto o il primo contatto tra questi e la polizia giudiziaria (cfr. art.161 c.p.p.).

Notifiche all'indagato/imputato non detenuto.

La prima notifica all'imputato non detenuto.

Anche in questo caso prevale la regola generale della **notifica telematica al domicilio digitale**.

Si prevede, infatti, che soltanto laddove non sia consentito dalla legge, ovvero sia mancante, insufficiente, inidoneo il domicilio digitale o non possa accedersi per problemi tecnici o l'interessato non abbia ancora ricevuto gli avvertimenti di cui all'art.161, c. 01 c.p.p., la notificazione dovrà seguire il percorso tradizionale (di cui all'art.157 c.p.p.).

Si introduce la rilevante novità per cui, **dopo una prima notifica** (art. 157 c. 8 ter c.p.p.) **ovvero un primo contatto con l'Autorità** (art. 161, commi 01 e 1, c.p.p.), **le successive notifiche** – previo espresso avvertimento all'interessato – **saranno sempre eseguite presso il difensore** di fiducia o di ufficio (salvo il regime “speciale” previsto per l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552, 601 c.p.p. e per il decreto penale di condanna e di cui all'art.157 ter, c.1 c.p.p.).

Pertanto, l'indagato/imputato non detenuto riceverà la prima notifica con le forme tradizionali dell'art.157 c.p. qualora:

- non abbia avuto un primo contatto con la polizia giudiziaria o una precedente notifica, con cui sia stato avvertito che le notifiche successive (diverse da quelle di cui all'art.157 ter, c.1 c.p.p.) saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio (art. 161, c.01 e 1, 157, c.8 ter c.p.p.); laddove, in quest'ultimo caso, la notifica avverrà in via telematica nei confronti del difensore;

- non prevalga la notifica telematica ex art. 148 c.p.p., la quale potrà essere effettuata con preferenza quando non ricorrano esclusioni di legge e l'interessato disponga in un idoneo domicilio digitale.

Le modalità della notifica (tradizionale) ex art. 157 c.p.p. restano invariate, tranne due modifiche.

La prima: in caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnargli personalmente la copia, è previsto che la consegna possa essere eseguita *“al datore di lavoro o ad una persona addetta alla ricezione degli atti”*: nella relativa ipotesi, contrariamente alla consegna al portiere, non è prevista alcuna raccomandata informativa.

La seconda: nella raccomandata che l'ufficiale giudiziario deve spedire ex art. 157, c. 8 c.p.p non è più previsto che si dia *“comunicazione”* dell'avvenuto deposito presso la casa comunale, in quanto nella raccomandata sarà inserita la copia dell'atto da notificare (non più da recuperare al Comune), facilitandone da parte del destinatario.

Le notificazioni successive alla prima.

Si prevede che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, *“diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli, 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna”*, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio (art.157 bis c.p.p.).

Il difensore non può più rifiutare la domiciliazione ex lege, come prevedeva l'art.157, c.8 bis c.p.p. abrogato dalla riforma.

E' prevista un'eccezione.

Qualora la prima notificazione sia stata eseguita mediante consegna di copia a persona diversa dall'imputato, da un convivente, dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato sia assistito da un difensore di ufficio, allora le notifiche successive non potranno eseguirsi presso il difensore, ma dovranno avvenire mediante le forme e modalità di cui all'art.157 c.p.p., ossia nelle forme "tradizionali" (art.157 bis, c.2 c.p.p.).
Si tratta di eccezione che, però, non trova luogo qualora l'indagato/imputato abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all'art.161, comma 01 c.p.p. ovvero comunque se sia assistito da un difensore di fiducia

Comunicazione di cortesia

E' introdotta la "comunicazione di cortesia" a favore degli indagati e imputati (art. 63-bis. disp. att.).
La comunicazione è curata dalla segreteria del p.m. o dalla cancelleria del giudice in tutti i casi di notifica all'indagato o all'imputato in cui vi sia stata "*l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario*", "*fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario*".
In questi casi, gli uffici danno l' "avviso di cortesia" al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, c. 3 c.p.p.
L'art.349, c.3 c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria, quando procede alla identificazione, invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161 nonché "*ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità*".
Se l'art.63 bis disp.att.c.p.p. è disposizione destinata a ulteriore garanzia per l'indagato/imputato, tuttavia lascia spazio a dubbi interpretativi e applicativi.
Intanto, nulla si dispone sulle modalità di documentazione della comunicazione di cortesia.
Al proposito, sarà necessario che le Segreterie appongano in calce alla relata di notifica (che attesti l'avvenuta consegna a persona diversa) l'annotazione con cui dare atto dell'avvenuta comunicazione nei termini prescritti.
Si è inoltre acutamente rilevata la difficoltà di individuare il regime di invalidità applicabile nel caso di omissione della "comunicazione di cortesia" ovvero quando la stessa non risulti in atti⁴.

Notifiche successive alla prima – Domiciliazione legale - Avvertimenti - La nuova dichiarazione ed elezione di domicilio

Notifiche successive alla prima – Domiciliazione legale - Avvertimenti

Le notificazioni successive alla prima, qualora non riguardino gli atti introduttivi del giudizio o il decreto penale di condanna, avverranno presso il difensore (art.157 bis c.p.p.)
Ovviamente, l'indagato/imputato deve essere messo in grado di saperlo e a ciò provvede il nuovo testo dell'**art.161 c.p.p.**
"La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio" (art.161, c.01 c.p.p.).
La norma in tal modo intende assicurare all'indagato/imputato la piena consapevolezza del fatto che le notifiche (successive) avverranno presso il difensore.
Parimenti dispone l'**art.157, c. 8 ter c.p.p.**

⁴ "Il tema involge la nullità ex artt. 178 lett. c) c.p.p. Sembrerebbe, infatti, che tale nuova "comunicazione" costituisca una integrazione normativamente obbligata del procedimento di notificazione dell'Ufficiale Giudiziario o della PG, tale da toccare i valori del regolare intervento e/o assistenza dell'imputato nel procedimento e da chiamare in campo il regime delle nullità. In altri termini, in caso di consegna a persona diversa, è richiesto un nuovo adempimento senza il quale la notifica attende di perfezionarsi, secondo uno schema a formazione progressiva. Il che, a ben vedere, porrà diverse criticità operative:
- sia perché saranno i cancellieri o i segretari a dover verificare in prima battuta l'identità del consegnatario dell'atto e verificare se lo stesso si identifichi nel destinatario, con una incombenza che aggraverà il lavoro dei rispettivi uffici;
- sia perché, in caso di mancato controllo preventivo, in udienza sarà troppo tardi, posto che – essendo mancata l'integrazione della notifica costituita dalla "comunicazione di cortesia" – la notifica non potrà dirsi perfezionata e dovrà in ogni caso rinviarsi, anche per rispetto dei termini di comparizione, con ordine di rinnovazione della stessa; A. Scermino, "*Prime osservazioni sul nuovo regime delle notifiche nella riforma Cartabia*".

Infatti, se non vi è stato un primo contatto tra l'indagato e la polizia giudiziaria (art. 161 comma 01 cit.), l'avviso della domiciliazione legale presso il difensore sarà contenuto nel primo atto notificatogli.

“Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01 che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio”.

Per evitare possibili profili di responsabilità professionale del difensore conseguenti alla domiciliazione legale, la riforma prevede che nei “primi avvisi” sia per il caso di prima notifica di un atto sia per il caso di primo contatto con la polizia giudiziaria ex art.161 c.p.p., la persona sottoposta alle indagini “è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento” (artt.157, c.8 ter e 161, c.1 e 2 c.p.p.).

Dunque, è onere dell'interessato porre il difensore nella materiale possibilità di raggiungerlo ed informarlo degli atti che riceve e in mancanza di adeguata indicazione, l'ignoranza resterà a carico dell'indagato, nulla essendo contestabile al difensore.

La dichiarazione/elezione di domicilio.

Introdotta il regime di “domiciliazione legale” presso il difensore, con le esclusioni sopra ricordate (atti introduttivi del giudizio e decreto penale), la nuova dichiarazione o elezione di domicilio non potrà che avere luogo nei casi in cui la domiciliazione legale non sarà consentita.

E dunque, **la dichiarazione o elezione di domicilio produrrà i suoi effetti ai fini della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p., del decreto penale di condanna.**

L'indagato/imputato potrà dichiarare come domicilio uno dei luoghi di cui all'art.157 c.p.p. (abitazione o luogo dell'attività lavorativa) o un domicilio digitale (PEC) ovvero potrà eleggere domicilio presso terzi (compreso il difensore; ma se si tratta di difensore di ufficio la domiciliazione deve essere accettata, art.162, c.4 bis c.p.p.)

Quanto rilevato, oltre ad essere desumibile dall'art. 161 c.p.p., viene ulteriormente chiarito dall'art. 164 c.p.p.: la dichiarazione o elezione non è più valida “per ogni stato e grado del procedimento”, ma solo per le notificazioni “dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, del decreto penale di condanna”, salvo l'art. 156 c.p.p. (in caso di stato detentivo, la notifica dovrà sempre essere eseguita direttamente al detenuto).

Per tutti gli altri atti, opererà la domiciliazione legale presso il difensore.

Rifiuto della domiciliazione o inidoneità/insufficienza del domicilio dichiarato o eletto.

Opera la domiciliazione legale presso il difensore (di fiducia o di ufficio), in questi casi anche con riguardo agli atti introduttivi del giudizio e al decreto penale di condanna (art.161, c.1, ultima parte c.p.p.).

Decreto di irreperibilità (art.160 c.p.p.).

Si modifica l'art.160 c.p.p.

Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cesserà di avere efficacia con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

Innovazione resasi necessaria per coordinare la disciplina dell'irreperibilità con le modifiche del processo in assenza.

Si è, quindi, previsto che il decreto di irreperibilità non perda efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare, bensì con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto la procedura della notificazione prevista in caso di dichiarazione di irreperibilità non appariva idonea ad assicurare all'imputato la conoscenza dell'accusa e della pendenza del processo a suo carico, unici presupposti che consentono la celebrazione del processo di primo grado in sua assenza.

Pertanto, definita la fase delle indagini preliminari, la notificazione all'imputato della citazione a giudizio, al pari dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, dovranno essere effettuati secondo le regole ordinarie e, in caso di mancato rintraccio dello stesso e di assenza di alcun indice di conoscenza della *vocatio in ius* e della pendenza

del processo, secondo la disciplina dettata dall'art. 420 bis c.p.p., il giudice dovrà disporre ulteriori ricerche per la notifica a mani e, alla fine, pronunciare la sentenza di non doversi procedere prevista dall'art. 420 quater c.p.p.

Imputato latitante o evaso (art. 165 c.p.p.)

Si conferma la notifica presso il difensore per i latitanti e gli evasi.

Tuttavia, per gli atti introduttivi di giudizio, si privilegia, in prima battuta, il domicilio dichiarato o eletto ex art. 161 c.p.p. ovvero i luoghi di cui all'art. 157 c.p.p.

L'intervento si coordina alle modifiche operate per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio ai fini della possibilità di procedere nell'assenza dell'imputato.

Si è, pertanto stabilito che possa farsi ricorso alla notificazione al difensore degli atti introduttivi del giudizio a carico della persona latitante solo dopo l'infruttuoso esperimento delle modalità ordinarie di notifica al domicilio eletto o dichiarato o indicate dall'art. 157 c.p.p., distinte a seconda che la latitanza riguardi persona evasa o sottrattasi a misure cautelari detentive o persona sottrattasi alla misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.

SSS

Cuneo, 29 dicembre 2022.

*Il Procuratore
Oreste Dodero*

Si comunichi:

ai Magistrati
ai v.p.o.
alle Segreterie di Assistenza
all'Ufficio per il Dibattimento
ai Responsabili delle Aliquote di polizia giudiziaria

Per conoscenza e valutazione:

Al Signor
Procuratore Generale
presso la Corte di Appello
Torino

Al Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Cuneo

Al Presidente
della Sezione di Cuneo
della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V.Chiusano".

Si pubblichi nel sito web

Sommario

Notifica telematica.....	1
Gli organi delle notificazioni.....	2
Le notifiche alla persona offesa.....	3
Persona offesa querelante (art.153 bis c.p.p.; 33 disp.att.c.p.p.).....	3
Persona offesa non querelante (art.154 c.p.p.).....	3
Notifiche alla parte civile, al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria (art.154, c.2, 3, 4 c.p.p.).....	3
Notifiche alla parte civile, al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria costituiti in giudizio.....	3
Notifiche al responsabile civile ed alla persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria non costituiti in giudizio (art.154, c.2, 3 e 4 c.p.p.).....	3
Notifiche all'imputato (indagato) detenuto (art.156 c.p.p.).....	4
Notifiche all'indagato/imputato non detenuto.....	4
La prima notifica all'imputato non detenuto.....	4
Le notificazioni successive alla prima.....	4
Comunicazione di cortesia.....	5
Notifiche successive alla prima – Domiciliazione legale - Avvertimenti - La nuova dichiarazione ed elezione di domicilio.....	5
Notifiche successive alla prima – Domiciliazione legale - Avvertimenti.....	5
La dichiarazione/elezione di domicilio.....	6
Rifiuto della domiciliazione o inidoneità/insufficienza del domicilio dichiarato o eletto.....	6
Decreto di irreperibilità (art.160 c.p.p.).....	6
Imputato latitante o evaso (art. 165 c.p.p.).....	7